



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

2725

SETTORE AMBIENTE

UFFICIO AUTORIZZAZIONI CAVE

OGGETTO: DITTA GRUPPO GATTI S.P.A.
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITÀ "BORNADINA" DEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (BS), NELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO n° g14 DEL PIANO PROVINCIALE CAVE -- SETTORE SABBIE E GHIAIE 2005/2015.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
(dott. Riccardo Maria Davini)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 29/01/2013, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Ambiente;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Premesso che, con le note registrate al protocollo generale n. 99011 del 08.08.2013 e n. 108535 del 05.09.2013, la ditta Gruppo Gatti S.p.A., avente sede legale a Lograto (BS) in Via IV Novembre n. 29, ha comunicato di subentrare nel procedimento amministrativo avviato a seguito della domanda presentata dalla ditta Cave S.Polo s.r.l. per il rilascio di autorizzazione all'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Macogna-Bornadina, specificando che il subentro è limitato alla coltivazione del mappale n. 318 (già 125 parte) foglio 38 del comune censuario di Cazzago San Martino;

Visto il progetto, presentato con nota registrata in data 05.09.2013 protocollo generale n. 108535, come modificato ed integrato con successiva documentazione pervenuta agli atti, costituito dai seguenti elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegati:

- Elaborato denominato Allegato n. 0 "*Inquadramento territoriale*" (registrato al protocollo generale n. 44862 del 04.04.2014);
- Elaborato denominato Allegato n. 1.1 "*Planimetria dell'area di cava e individuazione punti fissi*" (registrato al protocollo generale n. 44862 del 04.04.2014);
- Elaborato denominato Allegato n. 1.2 "*Documentazione fotografica*" (registrato al protocollo generale n. 44862 del 04.04.2014);

- Elaborato denominato Allegato n. 2.1 *“Progetto di coltivazione con sezioni”* (registrato al protocollo generale n. 44862 del 04.04.2014);
- Elaborato denominato Allegato n. 2.2 *“Definizione volumi di coltivazione e di riporto per il recupero”* (registrato al protocollo generale n. 44862 del 04.04.2014);
- Elaborato denominato Allegato n. 3.1 *“Progetto di recupero con sezioni”* (registrato al protocollo generale n. 44862 del 04.04.2014);
- Elaborato denominato Allegato n. 3.2 *“Opere di mitigazione a protezione della Cascina Colombaia”* (registrato al protocollo generale n. 44862 del 04.04.2014);
- Allegato n. 5: *Relazione finale* (registrato al protocollo generale n. 44862 del 04.04.2014);

Atteso che:

- con nota prot. CAL-ACT-141013-00001 del 14.10.2013 registrata al protocollo generale di questa Provincia con il n. 131107 in data 28.10.2013 (in atti) la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ha espresso il proprio nulla osta condizionato all'intervento;
- con nota prot. NORD/BRE/13/137/cac del 28.05.2013 registrata al protocollo generale di questa Provincia con il n. 67945 in data 06.06.2013 (in atti) la società Snam Rete Gas S.p.A. ha espresso il proprio parere favorevole all'escavazione fino ad una distanza minima di mt. 20,00 (venti/00) dal metanodotto dalla stessa gestito, con condizioni;
- con nota registrata al protocollo generale di questa Provincia con il n. 3844 del 16/01/2014 (in atti) la Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. ha espresso il proprio parere favorevole alla escavazione fino alla distanza di m. 10,00 (dieci/00) dall'ossigenodotto dalla stessa gestito con condizioni;
- con nota prot. RFI-DIN.TPL\A0011\p.0002 del 09.01.2014 registrata al protocollo generale di questa Provincia con il n. 1201 in data 09.01.2014, la Società RFI S.p.A. ha trasmesso il proprio parere di compatibilità tecnica nel quale, tra l'altro, comunica che *“l'ambito estrattivo risulta interamente esterno alla fascia di salvaguardia”* e *“che l'ingombro dell'ambito estrattivo è coerente con il D.P.R. n. 753 del 1980, art. 59, risultando lo stesso a una distanza maggiore di 50 m dalla più vicina rotaia”*, sottolineando la sola necessità di aggiornare gli elaborati grafici riportando il progetto Esecutivo delle opere ferroviarie relative alla Interconnessione Ovest di Brescia (Lotto funzionale Treviglio-Brescia) e non il Progetto definitivo, pur se rappresentato correttamente;
- la Società Cepav due, con nota prot. E2/L-00810/14 del 21/02/2014 ha confermato *“che l'attività estrattiva indicata nella documentazione presentata dalla ditta Gruppo Gatti S.p.A. è compatibile con le opere in corso di realizzazione”*;
- il Consorzio di bonifica Sinistra Oglio, durante la conferenza di servizi del 15.03.2013 ha espresso parere favorevole alla coltivazione alla distanza di m. 12 dal Canale Palino (lato sud) a condizione che vengata lasciata l'attuale possibilità di accesso per manutenzioni;

Dato atto che le condizioni contenute nelle note sopra richiamate sono state recepite nel progetto di cui al presente atto, ovvero confluiscono nelle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

Accertato che l'area da adibire ad attività estrattiva di sabbia e ghiaia ricade all'interno dell'ATE g14 individuato dal vigente Piano Provinciale Cave (PPC) approvato con deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia n° VII/1114 del 25.11.2004 e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Straordinario al n. 4 del 25.01.2005, il quale consente un'estrazione complessiva (tout-venant) di mc. 4.600.000;

Preso atto che:

- l'area da adibire ad attività estrattiva di sabbia e ghiaia ricade all'interno dell'ATE g14 e consente un'estrazione complessiva (tout-venant) di mc. 964.752;
- in base alla distribuzione del quantitativo massimo estraibile consentito dal Piano Provinciale Cave nell'ATE n. g14, in ragione dei titoli di disponibilità dell'area e dei vincoli derivanti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso, è possibile autorizzare un quantitativo massimo complessivo pari a 598.860,00 (cinquecentonovantottomilaottocentosessanta) con scadenza al 24.01.2015;

Rilevato che, in applicazione dei criteri e delle modalità per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al 1° comma dell'art. 42 della legge regionale 14/1998, approvati con deliberazione della giunta della Regione Lombardia n. 7 /7857 del 25.01.2002, ed in considerazione della deliberazione del consiglio regionale n. IX/0279 in data 08.11.11, relativa all'aggiornamento delle tariffe dei diritti di escavazione ai sensi dell'art. 25 legge regionale 14/1998, è quantificabile in **Euro 2.182.236** (duemilionicentottantaduemiladuecentotrentasei/00) l'ammontare delle garanzie patrimoniali di cui all'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Regione Lombardia n. 7506 del 21.07.2009, avente ad oggetto "Progetto di gestione produttiva dell'ATE g14 del Piano Cave della Provincia di Brescia da realizzarsi nei comuni di Cazzago San Martino e Travagliato (BS) in località Macogna-Bornadina. Proponenti: Nordcave S.r.l., Cave S.Polo s.r.l., D.R.R. s.r.l. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006";

Richiamato ad ogni effetto, anche motivazionale, il proprio atto n. 4685 del 30.12.2009, recante approvazione del progetto di gestione produttiva dell'Ambito Territoriale Estrattivo n. g14, nonché tutta la documentazione acquisita al relativo fascicolo, fra cui i verbali delle riunioni di conferenza dei servizi e delle riunioni tecniche;

Richiamati gli atti tutti, acquisiti in sede di procedimento di VIA e preso atto che il citato decreto regionale di VIA n. 7506 del 21/07/2009 alla lettera i) del dispositivo, prevede quanto segue: "*nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto di gestione dell'ATE, prima dell'emanazione del relativo provvedimento, la Provincia di Brescia dovrà verificare sulla base di idonea documentazione predisposta dai proponenti le soluzioni progettuali volte alla sistemazione e alla manutenzione di via Macogna e via Bornadina*";

Dato atto che il provvedimento provinciale n. 4685 del 30.12.2009 di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATE g14, al punto 2. c) del dispositivo prevede che "*le ditte interessate dovranno realizzare l'adeguamento della strada comunale "Bornadina" ed una pista ciclabile, per il tratto tra la rotonda di intersezione della S.P. 18 e la strada vicinale del Fossato; tale impegno dovrà trovare specifica regolamentazione all'interno della convenzione attinente l'esercizio dell'attività estrattiva o in altra convenzione che le stesse si sono dichiarate disponibili a sottoscrivere dopo l'approvazione del progetto di ATE. Le Ditte hanno dichiarato che realizzeranno tali opere, una volta ottenuta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, entro 90 giorni da quando i Comuni avranno espletato tutte le procedure idonee a consentire la loro esecuzione*";

Dato atto che la ditta Gruppo Gatti S.p.A., subentrata alla ditta Cave S. Polo s.r.l., ha presentato ai Comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Rovato e Berlingo in data 21.11.2013 il progetto esecutivo per l'adeguamento della strada di collegamento tra la rotonda di intersezione della SP 18 e l'intersezione della strada vicinale del Fossato, nonché un progetto di realizzazione di una pista ciclabile nel medesimo tratto, completi delle relative richieste di autorizzazione e di rilascio del permesso di costruire;

Vista la nota protocollo generale n. 24211 del 24.02.2014 con la quale la ditta Gruppo Gatti S.p.A.:

- 1 comunica che "*nelle more dell'acquisizione dei titoli necessari alla realizzazione dell'adeguamento stradale...utilizzerà la viabilità interna presente nelle aree ora di proprietà (fallimenti n. 225/11 Nord Cave S.r.l. e n. 3/12 Cave Pedrocca S.r.l.) con ingresso posto in lato sud dell'ATE in comune di Travagliato, usufruendo della esistente viabilità che dalla rotonda si dirige verso C.na Foresta, senza in alcun modo utilizzare la strada oggetto dell'intervento di adeguamento...*";
- 2 ribadisce il proprio impegno ad attuare la realizzazione dell'adeguamento della strada di collegamento tra la rotonda di intersezione della SP 18 e l'intersezione della strada vicinale del Fossato, nonché della realizzazione di una pista ciclabile nel medesimo tratto ovvero la propria piena disponibilità alla realizzazione di un eventuale intervento compensativo, di importo non superiore alla completa realizzazione del citato adeguamento stradale (comprensivo di pista ciclabile);

Richiamato il proprio atto n. 1295 del 26.02.2014, avente ad oggetto "Determinazione degli obblighi cui

condizionare il rilascio, alla ditta Gruppo Gatti S.p.A., dell'autorizzazione all'attività estrattiva in località Bornadina del comune di Cazzago San Martino (BS) ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.R. n. 14/98" e dato atto che tale provvedimento pone in capo al Gruppo Gatti l'obbligo di adeguamento della strada comunale "Bornadina" e di realizzazione della pista ciclabile, secondo il progetto che sarà autorizzato dal/i Comune/i competente/i, ovvero, per il caso in cui non venissero rilasciati i necessari titoli abilitativi da parte dei Comuni stessi, l'obbligo di realizzare, in alternativa alla realizzazione dell'adeguamento stradale e della pista ciclabile, un intervento compensativo di pari valore, da definirsi in accordo con i Comuni il cui territorio sia interessato dall'ambito territoriale estrattivo;

Rilevato che in data 26.02.2014 la ditta Gruppo Gatti S.p.A. ha sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo di cui sopra, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia al n. 1762 serie 3 in data 03/03/2014;

Preso atto che i Comuni di Travagliato (con nota prot. 4611 del 28.03.2014), Berlingo (con nota prot. 1878 in data 28.03.2014), Rovato (con nota prot. 10900 del 27.03.2014) e Cazzago San Martino (con nota prot. 4248 del 28.03.2014) hanno comunicato il diniego del permesso di costruire richiesto dalla ditta Gruppo Gatti S.p.A. per la realizzazione delle opere relative all'adeguamento viabilistico sopra richiamato;

Vista la nota protocollo generale n. 48935 del 14.04.2014 con cui il Gruppo Gatti inoltra le note inviate ai Comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Berlingo e Rovato, con le quali comunica ai Comuni stessi di "*soprassedere ad ogni iniziativa concernente la viabilità di accesso all'ATEg14 di cui al progetto, tenuto anche conto che un diverso accesso risulta comunque praticabile*", provvedendo "*perciò al ritiro del progetto medesimo*" in quanto già denegato dai Comuni e confermando la propria "*disponibilità a realizzare in alternativa all'adeguamento oggetto del diniego, opere compensative di pari valore, da definirsi in accordo con i Comuni il cui territorio sia interessato dall'ambito territoriale estrattivo. Resta inteso che le opere compensative di cui sopra sono da intendersi sostitutive degli interventi di adeguamento della viabilità di accesso all'ATE 14 previsti dal progetto dell'ATE*";

Ritenuto, in considerazione sia degli attuali esiti della vicenda relativa alla domanda di permesso di costruire per la realizzazione dell'adeguamento della strada comunale "Bornadina" per il tratto tra la rotatoria di intersezione della S.P. 18 e la strada vicinale del Fossato e della connessa pista ciclabile, sia delle dichiarazioni espresse e degli obblighi assunti dal Gruppo Gatti all'art. 5, lettera b) dell'atto unilaterale d'obbligo citato, nonché in ragione dell'opportunità di garantire il reperimento del materiale di cava in un quadro di salvaguardia dell'assetto di interessi delineatosi in sede di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATE, di prescrivere che il soggetto autorizzato offra l'intervento compensativo alternativo (da intendersi anche come insieme di eventuali più interventi/opere), ai Comuni il cui territorio sia interessato dall'ATE, entro 6 (sei) mesi dalla data di efficacia del presente atto ovvero entro i diversi termini stabiliti in accordo con i predetti Comuni, precisando che in caso di mancata individuazione dell'intervento compensativo in accordo con i Comuni di cui sopra il medesimo soggetto autorizzato dovrà provvedere, entro il medesimo termine, al versamento di una somma di importo pari o comunque non inferiore ad euro 935.000,00 (come da computo trasmesso dal Gruppo Gatti con nota registrata al protocollo n. 21912 del 19.02.2014) ai Comuni di Cazzago S/M, Travagliato, Rovato e Berlingo, ciascuno pro quota determinata in ragione delle rispettive spettanze, quali si desumono dalla nota del Gruppo Gatti in data 29.04.2014, registrata al protocollo generale di questa Provincia con n. 54934 del 30.04.2014, e salvo comunque ogni diverso accordo con tutti i Comuni interessati in ordine ad una diversa ripartizione della somma dovuta;

Ritenuto altresì di prevedere che l'adempimento dell'obbligo relativo alla realizzazione dell'adeguamento stradale e della pista ciclabile nei comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Rovato e Berlingo, ovvero dell'obbligo alternativo di realizzazione dell'intervento compensativo da definirsi in accordo con i Comuni interessati dall'ambito territoriale estrattivo, dovrà essere assicurato da apposita garanzia patrimoniale da prestarsi a favore dei Comuni interessati, a seguito del rilascio degli atti legittimanti l'intervento di adeguamento viabilistico ovvero dell'atto di approvazione dell'intervento compensativo, entro 30 giorni dalla data di adozione dei medesimi;

Visto il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (cd. Codice dell'ambiente), in particolare l'articolo 28 (Monitoraggio) del medesimo, e ritenuto opportuno, in considerazione della novità di applicazione della norma, prevedere che lo svolgimento delle attività di monitoraggio poste in capo ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cava entro l'ambito territoriale estrattivo, indicate nel citato Piano di Monitoraggio, assuma carattere sperimentale per un periodo di mesi 3, finalizzato alla messa a regime del sistema;

Visti:

- la legge regionale n. 14 del 08.08.1998 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli artt. 12-13-14;
- la scheda istruttoria redatta in data 30.04.2014, nonché la conforme proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento (in atti);
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni e ritenuto pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione richiesta;

DISPONE

1. di recepire quanto espresso in premessa e di autorizzare la ditta Gruppo Gatti S.p.A. (P.I. n. 00593800980), avente sede legale a Lograto (BS) in Via IV Novembre n. 29, all'esercizio dell'attività di cava di sabbia e ghiaia come da progetto citato in premessa, il quale fa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegato, per un **volume complessivo di mc. 598.860** (cinquecentonovatottomilaottocentosessanta) sull'area sita in località "Bornadina" del comune di Cazzago San Martino (Bs), contraddistinta in mappa al numero 318 foglio 38 del nuovo catasto terreni revisionato censuario di Cazzago San Martino (Bs), delimitata con linea continua rossa nell'elaborato progettuale denominato Allegato n. 0 "*Inquadramento territoriale*" ed Allegato n. 1.1 "*Planimetria dell'area di cava e individuazione punti fissi*" ed individuata spazialmente negli elaborati progettuali denominati Allegato n. 2.1 "*Progetto di coltivazione con sezioni*", prescrivendo che:
 - a) i punti fissi devono essere posizionati prima dell'inizio dell'attività estrattiva, previa comunicazione al Comune territorialmente competente;
 - b) il terreno vegetale di copertura deve essere conservato in cava o nelle immediate vicinanze, nell'osservanza della normativa vigente, per essere riutilizzato nelle opere di recupero;
 - c) il recupero ambientale dovrà essere effettuato secondo le indicazioni previste dagli elaborati progettuali denominati Allegato n. 3.1 "*Progetto di recupero con sezioni*" e Allegato n. 3.2 "*Opere di mitigazione a protezione della Cascina Colombaia*";
2. di prescrivere, anche in considerazione del citato decreto regionale di VIA, del provvedimento provinciale n. 4685 del 30.12.2009 di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATE g14 ed ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, quanto segue:
 - a) la messa a dimora di essenze arbustive ed arboree autoctone in prossimità dei recettori C.na Colombaia deve essere effettuata prima della messa in esercizio dell'escavazione. Tutte le essenze dovranno essere in zolla e le siepi potranno essere impiegate solo come elemento di connessione fra le essenze ad alto fusto;
 - b) devono essere effettuati il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto in uscita dall'area e la periodica bagnatura e pulizia delle strade e piste di accesso;
 - c) la movimentazione ed il travaso all'interno dell'ATE del materiale scavato devono essere condotti, compatibilmente con la tipologia specifica degli impianti, il più possibile a circuito chiuso;
 - d) nelle giornate di intensa ventosità (velocità del vento pari o maggiore a 10 m/s) le operazioni di

- escavazione devono essere sospese in modo da ridurre la ricaduta di polveri al di fuori dell'area di cava; a tal fine deve essere installato un anemometro di riferimento presso gli uffici di accettazione per la verifica delle condizioni meteorologiche;
- e) la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cava, ed in particolare lungo i percorsi sterrati, dovrà essere limitata e comunque non superiore a 20 km/h;
 - f) devono essere adottati idonei sistemi di copertura dei carichi trasportati, preferendo mezzi di trasporto di grande capacità al fine di ridurre il traffico indotto;
 - g) nel caso si accertino episodi di accidentali contaminazioni del materiale da scavo (es. per perdite olio mezzi), si deve provvedere al suo immediato isolamento e conferimento a norma di legge;
 - h) la ditta autorizzata deve trasmettere, **entro 60 giorni dalla data di comunicazione del presente atto**, un piano di monitoraggio e controllo (di seguito **PMC**) redatto tenendo conto di quanto previsto nel provvedimento di compatibilità ambientale ed integrato con il sistema di gestione dei dati ambientali in uso presso la Provincia.

In particolare sono a carico della ditta autorizzata:

- l'effettuazione delle campagne di monitoraggio con postazioni mobili per la matrice Aria e per le matrici Acqua (successivamente alla realizzazione di almeno due piezometri idrogeologicamente a valle degli ambiti di cava) e Rumore, secondo quanto previsto nel decreto di compatibilità ambientale, con frequenze, modalità e per i parametri individuati nel PMC;
- l'installazione delle strumentazioni fisse di monitoraggio funzionali all'integrazione delle azioni del PMC con il sistema di gestione dei dati ambientali in uso presso la Provincia (stazione meteorologica, sistema di rilevazione dei transiti e sistema di monitoraggio in continuo di almeno uno dei piezometri individuati); il sistema dovrà prevedere, tra l'altro, una procedura automatica di allarme e sospensione delle operazioni di escavazione e movimentazione in concomitanza con condizioni di ventosità di velocità uguale o superiore a 10 m/s.;
- la compilazione e la trasmissione, con frequenza semestrale (o diversa frequenza che sarà comunicata al proposito) della scheda gestionale necessaria alla caratterizzazione delle condizioni operative dell'attività di cava sulla base del form che verrà fornito dalla Provincia;
- l'attivazione del PMC **entro 120 giorni dalla data di comunicazione del presente atto**;

- 3. di prescrivere che il soggetto autorizzato, alla luce dell'atto di approvazione dell'ATE n. 4685 del 30.12.2009, inoltri a TAV per le valutazioni di competenza il progetto esecutivo della siepe boscata continua prevista in lato nord individuata in parte all'interno della fascia di rispetto della tratta (Allegato n. 3.1) **entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente atto**;
- 4. di prescrivere che il soggetto autorizzato:
 - a. con riferimento al parere della Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A prot. CAL-ACT-141013-00001 del 14.10.2013 registrato al protocollo generale di questa Provincia con il n. 131107 in data 28.10.2013 (in atti):
 - 1 verifichi che la distanza di qualsiasi tipo di piantumazione dalla recinzione autostradale risulti maggiore o al massimo uguale alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque ad una distanza non inferiore a m. 6,00;
 - b. con riferimento al parere della Società Snam Rete Gas S.p.A NORD/BRE/13/137/cac del 28.05.2013 registrato al protocollo generale di questa Provincia con il n. 67945 in data 06.06.2013 (in atti):
 - 1 esegua l'escavazione ad una distanza di m. 20,00 dal metanodotto con scarpata a 45° rispettando scrupolosamente quanto dichiarato ed evidenziato nella documentazione presentata alla Società Snam Rete Gas S.p.A. per l'esame del progetto;
 - 2 non interessi la fascia di rispetto della condotta (m. 19, 50 per parte dall'asse del gasdotto), al di fuori delle normali coltivazioni agrarie, da transiti di automezzi (fatto salvo non venga utilizzata la viabilità esistente), da installazione di impianti o strutture, da posa di canalizzazioni interrato e non, da sbancamenti di alcun tipo, da formazione di depositi o accumuli di alcun genere senza preventiva autorizzazione della Società stessa;
 - 3 prima dell'inizio delle attività di coltivazione, prenda accordi con il Centro Snam Rete Gas

Brescia – Via Dalmazia, 100 – tel. 0303541702, per procedere al picchettamento della condotta e per predisporre la necessaria sorveglianza, significando anche che qualsiasi opera di salvaguardia o di mantenimento in norma che si renda necessario eseguire agli impianti gestiti da Snam rete Gas S.p.A. a fronte di eventuali interventi o altro che rendessero incompatibili le opere realizzate ed il gasdotto, sarà eseguita da Snam Rete Gas con onere di spesa a carico della proponente;

- c. con riferimento al parere di Air Liquide Italia Produzione S.r.l. registrato al protocollo generale di questa Provincia con il n. 3844 del 16/01/2014 (in atti), tenuto conto che, come risulta dalla Relazione di cui al protocollo generale n. 44862 del 04.04.2014, è già stato realizzato in data 06.03.2014 congiuntamente al personale Air Liquide il picchettamento necessario all'individuazione della posizione esatta del tubo interrato dell'ossigenodotto così come richiesto nella conferenza di servizi del 15.03.2013, sia realizzato l'intervento di messa in sicurezza del transito sull'ossigenodotto (cunicolo di protezione) a cura dell'ente gestore con spese a carico della ditta;
 - d. con riferimento al parere della Società Cepav due, con nota prot. E2/L-00810/14 del 21/02/2014 registrato al protocollo generale di questa Provincia con il n. 26696 del 27.02.2014 (in atti):
1. chiedi l'autorizzazione alla società stessa nel caso di eventuali fronti di scavo posti a distanza minore a m. 75 dal binario;
 - e. con riferimento al parere del Consorzio di bonifica Sinistra Oglio espresso durante la conferenza di servizi del 15.03.2013 lasci l'attuale possibilità di accesso per manutenzioni;
5. di prescrivere inoltre che il soggetto autorizzato osservi tutta la Normativa Tecnica di Attuazione del piano provinciale cave di cui alla deliberazione della giunta della Regione Lombardia n. VII/1114 del 25.11.2004, in quanto applicabile, normativa che è da intendersi quivi espressamente richiamata ad ogni effetto, precisando, a mero titolo esemplificativo, che dovranno essere rispettate le disposizioni applicabili di cui ai seguenti articoli, anche qualora in progetto non fossero state rappresentate le modalità e le soluzioni tecniche per la loro osservanza:
- Art. 10 – Distanze da opere e manufatti
 - Art. 11 – Distanza dai confini di proprietà
 - Art. 12 – Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione
 - Art. 13 – Recinzione della cava e misure di sicurezza
 - Art. 14 – Contesti storici-archeologici e paleontologici
 - Art. 15 – Materiale di scarto
 - Art. 16 – Stoccaggi di materiale di cava
 - Art. 17 - Apertura di nuovi fronti di cava
 - Art. 18 – Fasi di coltivazione
 - Art. 19 – Terreno vegetale
 - Art. 20 – Drenaggio delle acque
 - Art. 21 – Piste di servizio
 - Art. 24 – Tutela della permeabilità dell'acquifero
 - Art. 25 – Fronte in corso di coltivazione
 - Art. 26 – Fronte al termine della coltivazione
 - Art. 27 – Ciglio di scavo
 - Art. 28 – Pendenza del fondo cava
 - Art. 29 – Profondità massima di scavo nelle cave a secco
 - Art. 31 – Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni,
N.B.: ai fini della comunicazione annuale di cui all'ultimo comma, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Comune, **entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della presente**, una relazione illustrante gli interventi di recupero eseguiti e in corso di esecuzione, corredata da rilievi fotografici e idonei riferimenti alle previsioni progettuali;
 - Art. 32 – Recupero provvisorio
 - Art. 33 – Opere in verde
 - Art. 37 – Recupero ad uso ricreativo ed a verde pubblico attrezzato
 - Art. 39 – Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi

Art. 44 – Polveri e rumori

6. di vincolare ad ogni effetto il titolare dell'autorizzazione al rispetto degli obblighi contenuti nell'atto unilaterale d'obbligo cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva in località "Bornadina" del comune di Cazzago San Martino (Bs), approvato con atto n. 1295 del 26.02.2014;
7. di prescrivere che il titolare dell'autorizzazione utilizzi la viabilità interna di coltivazione, così come rappresentata nell'elaborato denominato Allegato n. 0 "*Inquadramento territoriale*" (registrato al protocollo generale n. 44862 del 04.04.2014), evitando il transito dei mezzi di trasporto in entrata ed in uscita dall'area di cava sulla strada via Bornadina fino alla sua eventuale riqualificazione, precisando che la violazione di tale prescrizione comporta la decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.18, comma 3, della legge regionale n. 14/1998;
8. di prescrivere che il titolare dell'autorizzazione offra l'intervento compensativo alternativo alla realizzazione dell'adeguamento della strada della "Bornadina" e della connessa pista ciclabile (da intendersi eventualmente anche come insieme di più interventi/opere), ai Comuni il cui territorio sia interessato dall'ATE, entro 6 (sei) mesi dalla data di efficacia del presente atto ovvero entro i diversi termini stabiliti in accordo con i predetti Comuni, precisando che in caso di mancata individuazione dell'intervento compensativo in accordo con i Comuni il soggetto autorizzato dovrà provvedere, entro il medesimo termine, al versamento della somma di importo pari o comunque non inferiore ad euro 935.000,00 ai Comuni di Cazzago S/M, Travagliato, Rovato e Berlingo, ciascuno pro quota determinata in ragione delle rispettive spettanze, quali si desumono dalla nota della ditta Gruppo Gatti S.p.A. registrata al protocollo generale provinciale n. 54934 del 30.04.2014, e salvo comunque ogni diverso accordo con tutti i Comuni interessati in ordine ad una diversa ripartizione della somma dovuta;
9. che qualora si manifestassero inadempienze relativamente agli obblighi posti in capo alla ditta autorizzata con riferimento alla viabilità esterna, ovvero rispetto agli impegni alternativi (compensazioni o monetizzazioni) declinati nel presente atto, accertate dagli organi preposti dei competenti Comuni, l'autorizzazione potrà essere sospesa, ferma l'escutibilità della fideiussione a cura degli stessi Comuni interessati;
10. di prescrivere che il titolare dell'autorizzazione, qualora l'attività di coltivazione e/o recupero dovesse cessare, a qualunque titolo, prima della scadenza dell'autorizzazione e/o della completa attuazione del progetto di coltivazione, presenti alla Provincia ed al Comune, per le opportune valutazioni, un nuovo progetto di recupero ambientale, sostitutivo di quello approvato con la presente, che sarà tenuto ad eseguire a seguito di approvazione da parte della Provincia;
11. di determinare la garanzia patrimoniale di cui all'art. 16 della legge regionale 14/1998 nella misura di Euro **2.182.236** (duemilionicentottantaduecentotrentasei/00), dando atto che la stessa deve essere rilasciata al Comune di Cazzago San Martino (Bs) nelle forme previste dal medesimo articolo 16 e di prevedere, inoltre, che l'adempimento dell'obbligo relativo alla realizzazione dell'adeguamento stradale e della pista ciclabile nei comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Rovato e Berlingo, ovvero dell'intervento compensativo di pari valore, da definirsi in accordo con i Comuni interessati dall'ambito territoriale estrattivo, venga assicurato da apposita garanzia patrimoniale da prestarsi a favore dei Comuni stessi a seguito del rilascio dei titoli legittimanti l'intervento viabilistico ovvero dell'approvazione dell'intervento compensativo, entro 30 giorni dalla data di adozione dei medesimi;
12. di fissare il termine di scadenza della presente autorizzazione al **24.01.2015**;
13. di prescrivere che, 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori, la Ditta interessata ne dia comunicazione alla Sovrintendenza Archeologica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

14. di dare atto che:

- l'esercizio dell'attività di cava è soggetto all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 128/1959, al decreto legislativo 624/1996, al decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e ad ogni altra normativa pertinente in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, presente e futura;
- il riutilizzo, ai fini della risagomatura delle scarpate, di terre e rocce da scavo dovrà conformarsi alle vigenti normative in materia;
- qualora siano installati impianti di selezione e vagliatura che comportino anche processi di lavaggio degli inerti, la ditta dovrà munirsi delle necessarie concessioni ed autorizzazioni per la derivazione, l'utilizzo e lo scarico di acque pubbliche, così come disciplinato dalle normative vigenti (regio decreto n. 1775 del 11.12.1933, decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006) e future;
- qualora in relazione all'attività di cava si preveda la presenza di emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, deve essere acquisita l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e del d.P.R. n. 59/2013;
- ogni eventuale modifica al progetto approvato con il presente atto deve essere autorizzata;
- sono fatte salve tutte le disposizioni normative, anche in materia ambientale (rifiuti, aria, acqua, ecc.), presenti e future, applicabili in relazione alle attività estrattiva, di recupero, di lavorazione, ecc.;
- la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il permanere dei titoli di disponibilità dell'area ed è valida esclusivamente ai fini dell'attività estrattiva. Pertanto nessuna opera od attività potrà essere intrapresa in assenza di titolo abilitante ai fini edilizi, se ed in quanto dovuto, nonché di ogni altra autorizzazione o provvedimento di assenso richiesto dalla legge ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva, di recupero ambientale, di lavorazione dei materiali di cava, ecc.;

15. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla comunicazione del medesimo, mediante consegna brevi manu all'interessato o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, previa dimostrazione dell'avvenuta prestazione al Comune di Cazzago San Martino (Bs) delle garanzie patrimoniali di cui al precedente punto 11.;

16. di comunicare il presente atto in originale e previo assolvimento dell'imposta di bollo alla ditta Gruppo Gatti S.p.A. e, in copia semplice, al Comune di Cazzago San Martino (Bs) ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14/1998, alla Regione Lombardia, ai Comuni di Berlingo, Rovato e Travagliato, all'ARPA – Dipartimento di Brescia, per quanto di rispettiva competenza, nonché alla ditta DRR s.r.l.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al suo destinatario e l'altro da conservarsi agli atti provinciali.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE
(dott. Riccardo Maria Davini)

6 MAG. 2014

Brescia, li



Brescia, 16/05/2014

OGGETTO:dichiarazione di avvenuto ritiro autorizzazione n. 2725 del 06/05/2014.

Il sottoscritto Gatti Corrado, nato a Milano il 18/08/1974, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Gruppo Gatti Spa

DICHIARA

di aver ritirato in data odierna l'originale dell'Autorizzazione n. 2725 del 06/05/2014 unitamente ad una copia degli elaborati cartografici allegato nn. 0 - 1.1 - 1.2 - 2.1 - 2.2 - 3.1 - 3.2 - 5.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gatti Corrado". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.